

STATUTO

VILLA OLIMPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIETI RI VIA CAVONE 35

Numero REA: RI - 57948

Codice fiscale: 00958500571

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-02-2004 - Statuto completo	2
--	---

La Cooperativa potrà inoltre svolgere tutto quant'altro previsto all'art. 3 dell'allegato statuto sociale.

5) Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero).

I comparenti dichiarano di sottoscrivere ciascuno una quota di Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) e riconoscono che i relativi importi sono stati versati nelle casse sociali e pertanto il capitale sociale iniziale sottoscritto e versato è di Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zerozero).

6) La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione che resta in carica per tre anni, ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società; l'organo amministrativo è regolato dagli articoli 26, 27, 28 e 29 dell'allegato statuto sociale.

Per il primo triennio viene nominato Amministratore Unico il socio Dionisi Pina che dichiara di accettare la carica e che nei suoi confronti non esistono cause di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile;

7) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2004.

8) Il presente atto è redatto in carta esente da bollo trattandosi di costituzione di cooperativa avente i requisiti mutualistici.

9) I comparenti chiedono l'applicazione al presente atto ed alle conseguenti formalità delle agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione per le Cooperative sociali e le ONLUS.

10) I comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta a circa Euro 1.200,00 (milleduecento virgola zerozero).

Io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia, è stato da me notaio letto ai comparenti che lo hanno approvato.

Occupi cinque pagine fin qui di due fogli.

F.to: Pina Dionisi - Roberto Orlando - Tomassi Cesina - Antonio Valentini Notaio.

ALLEGATO "A" AL N. 6873 DI RACCOLTA
STATUTO

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1
E' costituita con sede legale in Rieti, la Società Cooperativa sociale denominata "**Villa Olimpo Società Cooperativa Sociale.**".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, rappresentanze e sezioni-soci con delibera dell'assemblea.

Art. 2
La cooperativa ha durata di anni 30 a decorrere dall'iscrizione nel Registro delle Imprese e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 3
Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, nel cui ambito mira anche all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art.1 legge 381/91, lettera b).

La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di

lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa sociale.

La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in favore della Società può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma. La Società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro.

Oggetto della cooperativa sono le attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, e specificatamente:

- assistenza agli anziani, ai disabili ed ai portatori di Handicap;

- gestione di case di riposo, di case famiglia, di centri di accoglienza e socializzazione.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

1) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;

2) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

3) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

4) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

5) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

6) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei;

7) organizzare, promuovere e gestire luoghi di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, mense, case di accoglienza per realtà sociali emarginate o svantaggiate che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie, dei terzi e della comunità in generale.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.

La Cooperativa potrà inoltre:

- consorziarsi ad altre cooperative, che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

- aderire ad organizzazioni di categoria, ad organismi economici, anche con scopi consortili e fideiussori, per il raggiungimento degli scopi sociali e per coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche;

- partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare con l'esempio, nei rapporti tra soci e in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà;

- ricevere liberalità per essere impiegate al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III SOCI

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono rivestire la qualità di socio tutti coloro i quali abbiano i requisiti soggettivi e professionali utili a garantire la partecipazione alle attività d'impresa, nonché gli elementi tecnici ed amministrativi nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento dell'ente cooperativo.

	Possono inoltre essere ammessi soci sovventori nei limiti previsti dalla legge n.59/1992, soci volontari alle condizioni di cui all'art.2 della legge n.381/1991 e soci persone giuridiche ai sensi dell'art.11 della legge 381/1991, fermo restando il disposto dell'art. 2522 secondo comma c.c., salva restando la facoltà dell'ente stesso di instaurare con i propri soci cooperatori un « ulteriore rapporto di lavoro» nelle forme di cui alla legge n. 142/2001 e successive modifiche. La possibilità di ammettere come socio lavoratore «autonomo» chi esercita in proprio un'Impresa identica od affine rispetto a quella svolta dalla Cooperativa Sociale è subordinata all'effettiva ed utile sussidiarietà tra le due attività, mentre in nessun caso possono essere soci coloro i quali risultano avere «interessenza» diretta od in concomitanza con la Cooperativa stessa. Ai sensi dell'articolo 2527 cod. civ. la Cooperativa può ammettere soci appartenenti a categorie speciali « in fase di formazione o di inserimento imprenditoriale» in quantità non superiore ad un terzo del numero totale dei soci cooperatori, salvo restando che ciascun periodo di formazione od inserimento non potrà superare il quinquennio. I soci appartenenti alle categorie speciali non possono essere eletti Amministratori, possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.
	Art. 5 L'aspirante socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta contenente le seguenti indicazioni: 1. generalità anagrafiche dell'interessato e codice fiscale; 2. qualifica professionale posseduta ed attività lavorativa svolta; 3. numero delle quote di capitale che intende sottoscrivere nei limiti previsti dalla legge. L'istanza dovrà essere corredata inoltre dall'esplicita dichiarazione dell'aspirante socio di voler attenersi al presente Statuto, alle delibere degli organi sociali ed al Regolamento interno adottato dalla Cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della predetta legge sul socio lavoratore n.142/2001 e successive modifiche. L'Organo Amministrativo, una volta accertata l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 4 del presente statuto, approva la domanda dell'interessato annotando nel libro soci dell'ente la delibera d'ammissione. Ai sensi dell'articolo 2528 cod.civ. l'organo amministrativo deve motivare l'eventuale delibera di rigetto e comunicarla agli interessati entro sessanta giorni dalla domanda d'ammissione, fermo restando il loro diritto di chiedere – nei sessanta giorni successivi a tale comunicazione – che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci.
	Art. 6 Ciascuno dei nuovi soci dovrà sottoscrivere almeno una quota di capitale e versare una somma che il Consiglio di Amministrazione può determinare – tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato – per ogni esercizio sociale.
	TITOLO IV RECESSO – ESCLUSIONE
	Art. 7 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e mortis causa.
	Art. 8 Il socio della Cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere qualora si reputi «non più in grado» di contribuire alla realizzazione degli scopi sociali. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'arbitro con le modalità previste al successivo art. 32. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
	Art. 9 L'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge delibera l'esclusione del socio: che abbia perduto i requisiti per l'ammissione nella Cooperativa Sociale;

che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle delibere degli organi sociali, alle norme del Regolamento interno adottato dalla Cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art.6 legge n.142/2001 e successive modifiche e degli altri regolamenti eventualmente adottati dalla Cooperativa;
 che arrechi danni patrimoniali o morali alla Cooperativa Sociale, anche creando pregiudizi interni di qualsiasi genere.

Art. 10

I soci receduti o esclusi dalla Cooperativa Sociale hanno diritto al rimborso delle quote di capitale effettivamente versate ed effettivamente rivalutate, la liquidazione delle quali avrà luogo in base al bilancio dell'esercizio relativo allo scioglimento del rapporto associativo: essi dovranno pertanto presentare all'ente l'istanza di rimborso entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Art. 11

Gli eredi del socio deceduto matureranno il diritto al rimborso-quote di cui all'art. 10 del presente statuto allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio nel corso del quale il de cuius è venuto a mancare: essi dovranno presentare alla Cooperativa, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio attestante la sussistenza dei rispettivi diritti nel termine prescrizione di un anno.

Art. 12

Le quote delle quali non sarà richiesto il rimborso entro il predetto termine di un anno verranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva legale.

**TITOLO V
 TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI**

Art. 13

Ai soci cooperatori spettano anzitutto i residui attivi annuali dell'esercizio: pertanto a norma dell'articolo 3 legge 142/01 l'Assemblea può deliberare a titolo di ristorno – in sede di approvazione del bilancio – integrazioni retributive od aumenti gratuiti di capitale in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi di cui all'art.14 del presente Statuto.

Art. 14

La Cooperativa Sociale corrisponderà ai soci lavoratori «dipendenti» – in armonia con l'articolo 3 della legge n.142/2001 e fermo restando quanto previsto dall'art.36 della legge 300/70 – un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dai contratti collettivi nazionali di categoria.
 L'ente corrisponderà altresì ai soci con rapporto lavorativo diverso da quello subordinato un trattamento economico non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, salvo restando che la disciplina specifica dei singoli rapporti di lavoro instaurati a qualsiasi titolo dalla Cooperativa sarà dettata dal Regolamento interno da approvarsi dall'assemblea a norma dell'art. 6 della sopra citata legge.

**TITOLO VI
 PATRIMONIO SOCIALE -BILANCIO**

Art. 15

Il patrimonio della Cooperativa Sociale è costituito:
 a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna del valore nominale di Euro 500,00;
 b) dalla riserva legale;
 c) da eventuali riserve straordinarie
 d) dal fondo per lo sviluppo tecnologico (o per la ristrutturazione – potenziamento aziendale) formato da azioni nominative sottoscritte dai soci sovventori.
 Ai fini del requisito della mutualità prevalente ed in conformità al nuovo articolo 2514 cod. civ., così come riformulato in base al D.lvo n.6/2003, è vietato:
 distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2.5%;
 remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2% del limite massimo sopra previsto per i dividendi;
 distribuire le riserve tra i soci cooperatori.
 In caso di scioglimento della Cooperativa è infine obbligatorio devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale ed i dividendi maturati, al Fondo mutualistico istituito ai sensi della legge n.59/92.

Art. 16

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera anche in merito alla destinazione degli utili, previa proposta dell'organo amministrativo. Gli utili netti annuali di esercizio saranno ripartiti come segue:

- a) una quota pari almeno al 30% al fondo di riserva legale, qualunque sia l'ammontare;
- b) una quota del 3% al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione;
- c) Una quota da distribuire ai soci a titolo di dividendi, in proporzione al capitale versato, in misura non superiore alla remunerazione dei prestiti sociali;
- d) Una quota da destinare alla corresponsione dell'eventuale integrazione salariale in favore dei soci lavoratori (legge n.142/2001);
- e) Un'eventuale quota residuale da destinare all'incremento del fondo di riserva straordinaria od a finalità mutualistiche.
- f) La Cooperativa Sociale potrà prevedere per il socio sovventore una remunerazione aggiuntiva proporzionata all'ammontare della quota di capitale versato.

Art. 17

Le quote conferite dai soci, le azioni sottoscritte dai soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa potranno essere versate in più soluzioni e precisamente:

- Almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;
- La parte residuale nei termini che l'organo amministrativo provvede a stabilire.
- I conferimenti dei soci sovventori sono costituiti da azioni nominative, detenute dagli stessi e liberamente trasferibili.

Art. 18

Le quote detenute dai soci cooperatori sono parimenti nominative e non potranno essere cedute né sottoposte a vincoli o diritti reali di garanzia senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

TITOLO VII GLI ORGANI SOCIALI

Art. 19

Gli organi della Cooperativa Sociale sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
3. il Collegio sindacale (eventuale).

Art. 20

L'assemblea è convocata nel Comune ove ha sede legale la società, o anche altrove purché in Italia a cura dell'organo amministrativo o qualora lo richieda un numero dei soci che rappresenti almeno un quinto dei voti disponibili.

La convocazione dell'assemblea dev'essere effettuata mediante apposito Avviso recante sia l'indicazione della data, del luogo e dell'ora fissati per la riunione, sia l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare.

L'avviso stesso, da inviare ai soci con raccomandata a.r. ovvero consegnata a mano ovvero inviato via fax o per e.mail almeno otto giorni prima della data stabilita per la riunione, potrà anche fissare la data per la seconda convocazione.

Tuttavia l'assemblea, in mancanza delle predette formalità, si reputa regolarmente riunita quando sono presenti – o rappresentati – tutti i soci con diritto di voto nonché, ove previsto, il collegio sindacale.

Art. 21

Sono riservati all'Assemblea dei soci i seguenti compiti:

- approvare il bilancio d'esercizio;
- nominare l'organo amministrativo e l'eventuale collegio sindacale;
- determinare il compenso di amministratori e sindaci, qualora non sia già stato fissato nell'atto costitutivo;
- deliberare sulle questioni gestionali riservate statutariamente alla sua competenza o rimesse alla sua approvazione dall'organo amministrativo;
- approvare il Regolamento interno predisposto dall'organo amministrativo ai sensi dell'art.6 legge n.142/2001 e successive modifiche.

- approvare i Regolamenti eventualmente predisposti dall'Organo amministrativo;
- modificare l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
- sciogliere anticipatamente la Cooperativa Sociale e prorogarne la sua durata;
- nominare i liquidatori determinandone i poteri.

Art. 22

L'assemblea è regolarmente riunita:

1. in prima convocazione quando sia presente un numero di soci che rappresentata almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci;
2. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le delibere dell'assemblea sono valide qualora siano assunte con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci presenti o rappresentati.

Hanno diritto di voto in assemblea coloro i quali risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci, che non siano morosi nel pagamento delle quote sociali e che non siano inadempienti alle obbligazioni assunte verso la società.

Tuttavia la validità delle delibere riguardanti aspetti specifici – scioglimento anticipato della Cooperativa, mutamento dell'oggetto sociale, trasformazione o fusione della società e trasferimento della sede legale all'estero – è subordinata all'approvazione anche in seconda convocazione con un numero di voti che rappresenti più della metà dei voti spettanti a tutti i soci.

In tali ultime ipotesi i soci dissenzienti sono legittimati al recesso.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dall'Amministratore Unico e, in loro assenza dal socio nominato dall'Assemblea.

Art. 23

Il presidente è assistito da un segretario, nominato con le stesse modalità, che redige il verbale dell'assemblea.

Art. 24

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto in assemblea e può rappresentare per delega scritta non più di un socio, salvo restando che ai soci sovventori possono essere attribuiti un numero di voti non superiore ad un terzo del numero dei voti complessivi spettanti a tutti i soci.

Il socio della Cooperativa può farsi rappresentare nelle assemblee soltanto da un altro socio al quale abbia conferito delega per iscritto.

Ai soci cooperatori «persone giuridiche» possono essere attribuiti più voti in assemblea – non oltre cinque – in relazione all'ammontare della rispettiva quota oppure al numero dei loro rappresentanti.

Art. 25

La Società può essere amministrata, con scelta da adottarsi dalla Assemblea dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'Assemblea dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 26

L'organo amministrativo – qualunque sia la sua composizione – ha il dovere di gestire la Cooperativa Sociale eseguendo tutti gli adempimenti assegnati dalla legge e non riservati statutariamente all'assemblea, vale a dire:

- a) convocare l'assemblea ed eseguirne le deliberazioni;
- b) redigere il bilancio di esercizio;
- c) stipulare atti, contratti e convenzioni;
- d) deliberare sull'ammissione, sul recesso, sulla decadenza e sull'esclusione dei soci;
- e) porre in essere le operazioni creditizie e finanziarie necessarie alla gestione della Cooperativa Sociale;
- f) compiere tutti gli altri atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non risultino essere riservati all'assemblea per legge od in virtù del presente statuto;

g)redigere il Regolamento interno per i soci lavoratori da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art.6 della legge n. 142/2001 e successive modifiche;
 h)redigere regolamenti interni.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 28

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile .

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla Assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a farsi ricorso alla Assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 29

L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art.30

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con deliberazione dell'Assemblea dei soci, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dalla Assemblea. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dalla Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della Assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla Assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, ove obbligatorio, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa, provvede alla nomina di uno o più liquidatori, fermo restando che il patrimonio residuo in caso di liquidazione al netto del capitale versato/rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati dev'essere devoluto ai Fondi mutualistici previsti dall'art. 11 della legge n.59/1992.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 32

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Delegazione di Rieti del Consiglio dell'Ordine dei dottori Commercialisti di Roma, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33
Il rapporto mutualistico tra la Cooperativa ed i soci potrà essere disciplinato da appositi regolamenti predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea dei soci.

Art. 34
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicheranno le vigenti disposizione di legge.

F.to: Pina Dionisi - Roberto Orlando - Tomassi Cesina - Antonio Valentini Notaio.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DELLA LEGGE 340/2000.
AUTORIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N.31730 DEL 1/7/2001.
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 3 DEL D.P.R. 445/2000.